

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

PROVINCIA DI PAVIA

Codice Ente 11160

Deliberazione originale del CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del Reg.	OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL
Data 27.03.2007	REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
	DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

L'anno duemilasette, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 21.00, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in PRIMA convocazione.

All'appello risultano presenti:

LATELLA EDDY	SI	SACCO' GIANLUCA	NO
FASANI GIORGIO	SI	BOTTAZZI ANTONIO	SI
MILANESI FABIO	SI	TACCONI JESSICA	SI
MORINI ALBERTO	SI	MONTAGNA UMBERTO	SI
BATTISTI GIUSEPPE	SI	ROSSI CLEMENTE	NO
TORELLI GIANNI	SI	MIRACCA GIAN PIETRO	SI
LOMBARDI MARIANO	NO	POLESEL GIANFRANCO	SI
CIARDIELLO FELICE	SI	BEVILACQUA VALERIA	SI
MONTAGNA NICOLA	SI		

PRESENTI N. 14

ASSEGNATI N. 17

ASSENTI N. 03

IN CARICA N. 17

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor **Latella Eddy**, nella sua qualità di Sindaco.....

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Bariani Dr. Roberto**.....La seduta è pubblica.....

Nominati scrutatori i Signori.....

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 29 settembre 2004 e s.m.i. di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C. I.);

Ritenuto necessario intervenire su alcune norme del suddetto regolamento sia allo scopo di semplificare e razionalizzare gli adempimenti inerenti le fattispecie regolamentate, sia per disciplinare le modalità applicative dell'imposta alla luce delle novelle legislative e dell'evolversi della relativa prassi interpretativa ed operativa;

Richiamata la Legge 27/12/2006 n. 296 ed il Decreto Legge n. 223/2006 convertito in legge n. 248 del 04/08/2006;

Ritenuto di adeguare di conseguenza il testo del Regolamento;

Visto il D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 53 comma 16 della legge n.388/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

Dato atto che la Commissione Consiliare Affari Istituzionali si è riunita in data 20 marzo 2007 per discutere dell'argomento in oggetto;

Visto il provvedimento del Ministro dell'Interno in data 19 marzo 2007 con il quale è stato differito al 30 aprile 2007, il termine per le deliberazioni del bilancio di previsione per l'anno 2007 da parte degli enti locali;

Visto l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'ari. 49 del T.U. 18/8/2000 N. 267, che si allega in copia;

Tutto ciò premesso, con voti 13 favorevoli, nessun contrario, espressi per alzata di mano dei 14 consiglieri presenti dei quali 13 votanti ed 1 astenuto (Bevilacqua Valeria)

DELIBERA

- 1. Di approvare** le modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 29 settembre 2004 e s.m.i.;
- 2. Di allegare** alla presente il testo definitivo del Regolamento così come modificato ed integrato con il presente atto;
- 3. Di trasmettere** copia conforme del Regolamento Comunale e della relativa delibera approvativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale Fiscalità Locale - Viale Europa 242 - 00144 ROMA EUR, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97;
- 4. Di trasmettere**, contestualmente all'invio della copia conforme di regolamento, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, un'apposita, separata richiesta di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97.

=====
C.C. N. 13 DEL 27.03.2007

Comunità



Europea



Provincia di Pavia

Regione



Lombardia

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

(Provincia di Pavia)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I)

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 42 in data 29.09.2004, esecutiva il 16.10.2004, Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. dal 06.10.2004 al 20.10.2004 R.P.N. 526

In vigore dal 1 gennaio 2005

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 61 in data 20.12.2004, esecutiva il 22.01.2005

In vigore dal 1 gennaio 2005

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 13 in data 27.03.2007,

In vigore dal 1 gennaio 2007

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	Pag.	3
Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree	Pag.	3
Art. 3 - Soggetti passivi	Pag.	4
Art. 4 - Soggetto attivo	Pag.	4
Art. 5 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile	Pag.	4
Art. 6 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta	Pag.	5
Art. 7 - Detrazioni d'imposta	Pag.	5
Art. 8 - Abitazione principale	Pag.	5
Art. 9 - Riduzioni d'imposta	Pag.	6
Art. 10 - Esenzioni	Pag.	7
Art. 11 - Versamenti	Pag.	7
Art. 12 - Differimento dei termini per i versamenti	Pag.	8
Art. 13 - Dichiarazioni	Pag.	8
Art. 14 - Contenzioso	Pag.	8
Art. 15 - Incentivazione per l'attività di controllo e accertamento	Pag.	8
Art. 16 - Interpello del contribuente (art. 11 L. 27/07/2000)	Pag.	9
Art. 17 - Norme di rinvio	Pag.	9
Art. 18 - Entrata in vigore	Pag.	9

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Bressana Bottarone (PV), nell'ambito della potestà regolamentare ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, degli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, della Legge 27.07.2000 n. 212, della Legge 27.12.2006 n. 296, e di ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, in particolare il Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'imposta, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 – DEFINIZIONE DI FABBRICATI ED AREE.

1. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 504/92 sono così definiti:
 - a) fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle disponibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale adottato dal Comune (art. 36 comma 2 D.L. 223/2006)
Sono tuttavia considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale e sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali.
 - c) terreno agricolo: terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile.
2. Ai fini del comma precedente del presente articolo, la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli è rivolta alle persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

3. L'iscrizione negli elenchi ed agli istituti previdenziali è accertata d'ufficio, ove necessario, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 3 – SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche, l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Art. 4 – SOGGETTO ATTIVO

1. L'imposta è accertata e riscossa dal Comune di Bressana Bottarone per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

Art. 5 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali minimi di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. Tali valori trovano applicazione anche per gli anni successivi, qualora non si determini diversamente a norma di legge.

2. Qualora il contribuente dichiarerà ai fini ICI il valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai valori minimi determinati dal Comune, il medesimo non potrà richiedere alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta eventualmente versata.

3. Per le aree divenute inedificabili a seguito di adozione di nuovo strumento urbanistico comunale, il contribuente non potrà richiedere il rimborso dell'imposta pagata negli anni precedenti.

Art. 6 – DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è stabilita dal competente organo comunale, con provvedimento da adottare entro la data fissata da norme statali per deliberazione del bilancio di previsione. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota vigente per l'anno precedente (comma 169 art. 1 Legge 296/2006).

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite (salvo diverse disposizioni legislative), con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.

Art. 7 – DETRAZIONI D'IMPOSTA

1. Per le unità adibite ad abitazione principale l'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 6, in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Art. 8 – ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono considerate abitazioni principali ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili:
 - a) l'abitazione nella quale il soggetto passivo ha la propria residenza anagrafica, salvo prova contraria; (art. 1 comma 173 lettera b Legge 296/2006);
 - b) le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - c) l'unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto residente all'estero, purchè non locata;
 - d) le abitazioni regolarmente assegnate dall'Istituto autonomo case popolari;
 - e) le abitazioni possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
 - f) n. 1 abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a coniuge, figli o genitori che la occupano quale loro abitazione principale;
2. Per poter usufruire delle agevolazioni previste ai punti e) ed f) è indispensabile che il soggetto passivo di imposta inoltri al Comune apposita domanda entro il termine di scadenza della rata di acconto. Tale domanda non deve essere riproposta fino a variazione.
3. E' considerata parte integrante dell'abitazione principale una sola pertinenza autonomamente censita ai fini catastali in categoria C/6 oppure in categoria C/2. In questo ultimo caso limitatamente alle cantine e soffitte facenti parte del medesimo stabile dell'abitazione. Su di essa si estende la detrazione di imposta prevista per l'abitazione principale ove da questa non completamente assorbita.
4. L'Amministrazione Comunale può in ogni momento accertare la sussistenza dei requisiti suddetti.

Art. 9 – RIDUZIONI D'IMPOSTA

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
2. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
3. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31 comma 1 lett. C) e d)

della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti:

A titolo esemplificativo si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.)

4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 04.01.1968, n. 15.

5. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'ufficio tecnico comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

6. La riduzione del 50% ha decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Art. 10 - ESENZIONI

1. Per le singole fattispecie di esenzione dall'imposta si rinvia alle disposizioni normative dell'art. 7 del D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 - VERSAMENTI

1.L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.

2.I versamenti d'imposta possono essere effettuati tramite l'agente di riscossione competente per provincia, tramite la Tesoreria comunale (direttamente o mediante c/c postale intestato alla stessa), tramite il sistema bancario.

3.Il procedimento di riscossione indicato nel precedente comma non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante F24 nel solo caso in cui ciò sia consentito espressamente dalla legge.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore è tenuto al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 12 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

a) gravi calamità naturali;

b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 13 – DICHIARAZIONI

1. Per le dichiarazioni si utilizzeranno i modelli approvati con decreto ministeriale a valere su tutto il territorio nazionale, limitatamente ai casi previsti dalla normativa vigente. (art 37 comma 53 D.L. 223/2006)

2. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni è quello stabilito dalla legge, cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la variazione ha avuto luogo. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. (art 1 comma 173 lettera c Legge 296/2006)

3. In applicazione a quanto disposto dalla L. 383/01, per le successioni aperte dal 25 ottobre 2001, gli eredi e i legatari che hanno presentato dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI a nome del de cuius, mentre devono presentarla per la propria quota di spettanza.

Art. 14 – CONTENZIOSO

1. Avverso gli avvisi di accertamento, i provvedimenti che irrogano le sanzioni, i ruoli, i provvedimenti che respingono le istanze di rimborso, disposti dall'ufficio competente nell'espletamento delle attività di controllo previste dalla normativa vigente, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nel D.Lgs 546/92 e successive modificazioni.

Art. 15 – INCENTIVAZIONE PER L'ATTIVITA'

DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

1. Al personale addetto viene attribuito un compenso incentivante, sul gettito dell'imposta ai sensi dell'art. 3 comma 57 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Le modalità e i termini di attribuzione del compenso di cui sopra sono definiti annualmente con deliberazione del competente organo comunale.

Art. 16 – INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Art. 11 L. 27/07/2000 N. 212

1. E' ammesso interpello da parte di ciascun contribuente relativamente a casi concreti e personali, solo quando esistano obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito della norma tributaria.
2. L'ufficio tributi provvede entro 120 gg. dal ricevimento ad accogliere o respingere l'istanza del contribuente tramite comunicazione scritta con Raccomandata A.R.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 2.
4. In caso di mutamento di parere da parte dell'Ente, lo stesso invia relativa comunicazione scritta secondo le modalità citate al comma 2 con validità decorrente dalla prima scadenza di imposta utile, successiva a quella di ricezione della comunicazione.

Art. 17 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'imposta, e sue successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di cui alla Legge 296 del 27.12.2006, nonché del regolamento generale delle entrate, e ogni altra disposizione normativa vigente in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.

Art. 18 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2007

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE:

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 - ART. 49

N. 13 del Reg. Data 27.03.2007	OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. (I.C.I.)
---	---

ad iniziativa dell'Assessore

Dott. Nicola Montagna

Dipendente incaricato dell'istruttoria - (Responsabile d'ufficio e del procedimento) Cagnoni Anna.

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ECONOMATO E TRIBUTI
Cagnoni Anna**

**Esaminati gli atti del fascicolo della proposta deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.
Bressana Bottarone, lì 09.03.2007**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 2
Guglielmi Dott.ssa Sara**

**Esaminati gli atti del fascicolo della proposta deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile.
Bressana Bottarone, lì 09.03.2007**

**IL RESPONSABILE SERVIZIO 2
ECONOMICO FINANZIARIO E
SEGRETERIA
Dott.ssa Sara Guglielmi**

**IL SINDACO
LATELLA DOTT. EDDY**

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale
Bariani Dr. Roberto

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione suestesa, è pubblicata all'Albo pretorio dal.....e vi rimarrà per gg 15 consecutivi e cioè sino al

Addì.....

Il Segretario Comunale
Bariani Dr. Roberto

=====

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
alcome prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgvo 18 agosto 2000,
n. 267, senza reclami;

Che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
C. 4 D.Lgvo 267/2000
il giorno.....

-Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno.....in quanto:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgvo 267/2000);

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
Bariani Dr. Roberto

=====

Copia conforme all'originale, per uso interno amministrativo.

Addì.....

Il Segretario Comunale
Bariani Dr. Roberto